**FAC – SIMILE ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA**

(Allegato 2 al D.M. 17/05/1995, n. 317)

CARTA INTESTATA

(dell'azienda o di istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50)

**ATTESTAZIONE**

**Ai sensi dell’art. 2 comma 2 – D.M. 317 del 17/05/1995**

A richiesta dell'interessato, si attesta che questo istituto (o società) ha concesso al sig./ra (oppure) società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella forma tecnica di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. un affidamento di € ¹\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denominazione dell’Azienda/Istituto di Credito/Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filiale di\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Generalità e Firma per esteso e leggibile del Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¹ Affidamento minimo **€ 25.823,00** (venticinquemilaottocentoventitre/00)

 **N.B.:** si invita a voler verificare il rispetto delle previsioni contenute nell’avviso all’utenza.

### CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Settore 11 “VIABILITA’ ”**

servizio mobilita’,TRASPORTI , its

**AVVISO ALL’UTENZA**

**CHIARIMENTI in materia di capacità finanziaria per Autoscuole, Studi di Consulenza Automobilistica e Scuole Nautiche .**

Si riporta di seguito quanto chiarito dalla Banca d’Italia riguardo le attestazioni in materia di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria rilasciate da Società Finanziarie iscritte solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB.

(...) Con riferimento a quanto rappresentato, si fa presente che l’attività di concessione del credito in qualunque forma è riservata, oltre che alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB. I medesimi intermediari finanziari, al ricorrere delle condizioni determinate in via generale con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, si iscrivono anche nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB.

Con decreto 17 febbraio 2009, n. 29 il MEF ha:

- confermato che il rilascio di garanzie nei confronti del pubblico rientra tra le forme di concessione del credito riservate agli intermediari finanziari (cfr. art. 3, comma 1, lett. f del citato D.M.);

- introdotto, ai sensi dell’art. 106, comma 4, lett. b) del TUB, specifici requisiti per gli intermediari finanziari che esercitano l’attività di rilascio di garanzie (cfr. art. 11 del D.M.);

 - subordinato l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o comunque rilevante all’iscrizione dell’intermediario finanziario nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB ed al rispetto di ulteriori requisiti (cfr. art. 16 del D.M.).

Ciò premesso, si conferma che al momento nessuna società finanziaria iscritta nel solo elenco generale ex art. 106 TUB rispetta le condizioni previste dall’art. 11 del D.M. 29/2009 per l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di rilascio di garanzie.

Si sottolinea che, le attestazioni di capacità finanziaria di cui all’art. 239 del DPR 16.12.1992 n. 495 sono rilasciate compilando un modulo – accluso alla citata nota di questa Provincia – in base al quale la società finanziaria dichiara di aver concesso all’impresa interessata affidamenti “**sotto le varie forme tecniche”**.

La dichiarazione contenuta nello schema di attestazione rinvia a una valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente svolta in precedenza dall’intermediario a seguito della quale quest’ultimo abbia, tra le diverse forme tecniche:

• **effettivamente erogato all’impresa un finanziamento per cassa;**

 **• concesso all’impresa una garanzia o fideiussione per impegni da onorare in via successiva.**

**Nel secondo caso, l’operazione presuppone il rispetto dei requisiti di cui all’art. 11 del D.M. 29/2009 da parte della società che sottoscrive l’attestazione.**

In conseguenza delle suindicate precisazioni questo Ente ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB **solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma tecnica di: effettiva erogazione di un finanziamento per cassa.** In assenza di tale indicazione, così come nel caso venga indicato genericamente che l’affidamento è stato concesso **“sotto le varie forme tecniche”,** l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

La lista di tali soggetti è consultabile sul sito della Banca d’Italia all’indirizzo: [www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/art-106/consultazione-elenco](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi/art-106/consultazione-elenco).